

**Relazione finale del consigliere-auditore <sup>(1)</sup>****E-BOOKS (Penguin)****(COMP/39.847)**

(2013/C 378/13)

- (1) Il presente procedimento riguarda presunte pratiche concordate relative alla vendita al pubblico di libri elettronici (e-books).
- (2) Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 <sup>(2)</sup>, rivolta a quattro gruppi editoriali (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) <sup>(3)</sup> e ad Apple, concernente la vendita al pubblico di libri elettronici. Con tale decisione la Commissione ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro gruppi editoriali e da Apple ed ha chiuso il procedimento nei loro confronti <sup>(4)</sup>.
- (3) Poiché Pearson, impresa madre del gruppo Penguin <sup>(5)</sup>, non aveva proposto alcun impegno, la sua condotta e la relativa compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l'articolo 53 dell'accordo SEE sono state oggetto di indagine della Commissione.
- (4) Il 16 aprile 2013 Penguin, venditore di libri elettronici all'interno del gruppo Pearson, ha presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare del 1° marzo 2013 <sup>(6)</sup>.
- (5) Il 19 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione <sup>(7)</sup>. Non sono pervenute osservazioni di rilievo. La Commissione ha pertanto ritenuto, per quanto riguarda la prima parte di questi procedimenti nei confronti dei quattro gruppi editoriali e di Apple, che gli impegni fossero adeguati a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza.
- (6) Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati da Penguin e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

<sup>(1)</sup> Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. e HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione C(2012) 9288, del 12 dicembre 2012, pubblicata all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/39847/39847\\_26804\\_4.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf). Cfr. anche la relazione finale del consigliere-auditore, GU C 73 del 13.3.2013, pag. 15, pubblicata all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313\(02\):EN:NOT](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT)

<sup>(5)</sup> Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. e Dorling Kindersley Holdings Limited, i loro successori ed aventi diritto nonché ogni loro controllata, divisione, gruppo o società sono collettivamente denominate «Penguin».

<sup>(6)</sup> Gli impegni proposti da Penguin sono stati pubblicati al seguente indirizzo [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/39847/39847\\_27098\\_5.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf)

<sup>(7)</sup> Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.847/E-BOOKS (GU C 112 del 19.4.2013, pag. 9).

- (7) Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento <sup>(1)</sup>. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l'esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 28 giugno 2013

Michael ALBERS

---

<sup>(1)</sup> Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l'esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.